

FOGLIO INFORMATIVO

Locazione Cassette di Sicurezza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con questo servizio la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza deve essere addebitato direttamente sul conto corrente presso la Banca.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ✓ La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.) e in ogni caso nei limiti del valore comprovato ed obiettivo, ad esclusione di ogni valore di affezione.
- ✓ La Banca non risponde per eventuali danni derivanti dalla perdita della chiave e del documento di riconoscimento.
- ✓ La Banca ha facoltà di modificare o sostituire l'impianto o anche di trasportare l'impianto in altri locali dello stesso immobile o di altro immobile, previa comunicazione al cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CASSETTE DI SICUREZZA

Spese del servizio

Canone annuo per decimetro cubo	Euro 3,50 (minimo Euro 35,00)
✓ Categoria A (cm 25x9,5x40)	Euro 35,00
✓ Categoria B (cm 30x14x40)	Euro 45,00
✓ Categoria C (cm 30x30x40)	Euro 140,00
✓ Categoria D (cm 30x47x40)	Euro 200,00
Canone semestrale	Pari a 2/3 del canone annuo
Canone Soci SANFELICE 1893 Banca Popolare	Pari a ½ del canone annuo
Maggiorazione canone per ciascun'altra persona cointestataria e per ogni mandatario	Euro 5,00
Rimborso una- tantum all'atto dell'accensione del contratto	Euro 10,00
Rimborso spese per apertura forzata in caso di smarrimento/furto della chiave (oltre alle spese eventualmente reclamate)	Euro 100,00

Copertura assicurativa

1) il premio è ricompreso negli importi di canone suddetti per un capitale massimo assicurato di:	Euro 6.000,00
2) Per coperture assicurative eccedenti Euro 6.000,00 sono stabiliti limiti assicurativi e costi aggiuntivi:	
Cassette di sicurezza locate presso le filiali di BOLOGNA, CAMPOSANTO, MANTOVA, MASSA FINALESE, MIRANDOLA, MODENA, MODENA D, RAVARINO, REGGIO EMILIA, SERMIDE, PAVULLO E VIGNOLA il limite massimo assicurabile è di:	Euro 20.000,00
Cassette di sicurezza locate presso la sede centrale di SAN FELICE SUL PANARO il limite massimo assicurabile è di:	Euro 30.000,00
Per capitale assicurato oltre Euro 6.000,00 con i limiti indicati ai punti precedenti, il premio aggiuntivo, per ogni Euro 516,46 assicurato è pari a:	Euro 2,50

MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al servizio. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto purché ne dia preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 15 giorni prima la scadenza del periodo concordato di locazione. Il recesso non ha effetto se entro la data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N° 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il

procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Canone di locazione	È il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del Cliente.
Spese per invio di comunicazioni	Spese per invio delle comunicazioni periodiche previste per legge.
Massimale assicurativo	È un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal Cliente alla Banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al Cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.